

STATUTO

DELLA

RESIDENZA PER ANZIANI

"GIUSEPPE FRANCESCON"



PORTOGRUARO

PREMESSE

Con testamento 25.3.1867 di Francescon Giuseppe fu Matteo, questi "disponeva della sua sostanza residuante, dopo la soddisfazione dei legati, a favore del Comune di Portogruaro, da impiegarsi in opere pie e di carità e specialmente a sussidiare nelle spese di culto esterno la Chiesa di Portovecchio ed a fondare e sovvenire, se fondata, in tutti i suoi bisogni una Casa di Ricovero e Beneficenza Pubblica in Portogruaro".

A tale lascito si aggiunsero poi i lasciti di Furlanis Cav. Riccardo Osvaldo fu Scipione e Marzinotto Giuseppe.

Previa deliberazione del Consiglio Comunale di Portogruaro venne conseguentemente eretta in Ente Morale, con R.D. del 5.9.1904, la "Pia Opera G. Francescon" in Portogruaro avente per scopo di "dare alloggio e vitto ai poveri d'ambo i sessi del Comune e, in quanto i suoi mezzi lo consentano, di accogliere, ricoverare ed assistere gratuitamente anche gli ammalati cronici del Comune".

Il patrimonio della predetta Pia Opera, come da inventariazione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° 89 del 10.6.1996, esecutiva con visto per ricevuta del CO.RE.CO. di Venezia n° 2161 del 19.06.1996, consta di beni (mobili ed immobili) per un valore complessivo di L. 8.658.774.400.=

Art. 1 - DENOMINAZIONE DELL'ENTE

La nuova denominazione dell'Ente, che prima era chiamato "PIA OPERA G. FRANCESCON" di Portogruaro è ora la seguente "RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON" con sede in Portogruaro (VE) - Borgo S. Gottardo, 44.

Art. 2 - NATURA GIURIDICA

La "Residenza per Anziani Giuseppe Francescon" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della Legge 17.7.1890 n° 6972 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - SCOPI

Scopo primario dell'Ente è l'assistenza alle persone anziane in condizioni psicofisiche di autosufficienza e di non-autosufficienza aventi residenza nel Comune di Portogruaro e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di "domicilio di soccorso". Svolge, inoltre, attività di assistenza a favore di altre persone residenti nel Comune di Portogruaro, in stato di particolare bisogno, in conformità agli obiettivi ed indirizzi assunti in materia dalla Regione Veneto.

Ove vi siano posti disponibili potranno fruire dell'assistenza in parola anche persone non residenti nel Comune di Portogruaro.

L'Ente può realizzare anche altre iniziative assistenziali al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita comunitaria.

In particolare l'Ente si prefigge:

- a) ospitare temporaneamente per brevi periodi, anche stagionali, e/o per parte della giornata – centro diurno – persone che abbisognano di assistenza limitata a tali periodi;
- b) promuovere forme di collaborazione e di associazione con Enti ed Organizzazioni volte al miglioramento dell'assistenza;
- c) erogare, previa convenzione con gli Organi preposti, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari ad anziani, disabili e non;
- d) promuovere ed incentivare la partecipazione del volontariato alle proprie attività, sostenendone e coordinandone le iniziative;
- e) mettere a disposizione di Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, o Privati, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente, propri locali ed attrezzature, qualora questi non siano utilizzati o parzialmente utilizzati dalla struttura, regolandone con apposito atto l'uso e la gestione, ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici competenti in materia socio-assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti.

Art. 4 - NORME DI ACCOGLIMENTO

Con proprio Regolamento il Consiglio di Amministrazione determina le norme per l'accoglimento degli Ospiti ed il loro comportamento nella Residenza per anziani, tenuto presente la normativa regionale vigente in materia di ingressi di ospiti non-autosufficienti.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti. Ognuno di essi può farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

Art. 5 - MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, l'Ente utilizza:

- le rendite del proprio patrimonio, costituito da beni mobili e immobili;
- i corrispettivi dei servizi erogati, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- eventuali contributi, elargizioni, sovvenzioni e simili da parte di Enti Pubblici o di privati.

Art. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Istituto:

- A) - Il Consiglio d'Amministrazione
- B) - Il Presidente
- C) - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- D) – Il Segretario-Direttore.

Art. 7 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politico-amministrativa, definisce gli obiettivi ed i programmi verificandone l'attuazione.

Provvede, inoltre, alla gestione dell'Ente con esclusione degli atti di competenza dell'apparato amministrativo, definiti da norme di legge, regolamentari o ordini di servizio.

I Consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Portogruaro.

La prima convocazione e gli atti preliminari, fino alla nomina del Presidente, sono di competenza del Consigliere anziano, così come definito nel settimo capoverso del presente articolo.

Il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal Consigliere più anziano di età (art. 47 - 2° comma - del R.D. 5.2.1891, n° 99).

Tutti i Componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insediamento.

Nel caso di dimissioni, decadenza o altro legittimo impedimento da parte di un Consigliere il Sindaco del Comune di Portogruaro provvederà alla relativa sostituzione. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza prevista per il Consigliere sostituito.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide qualora siano presenti almeno tre membri.

Le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con la stessa maggioranza possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Il Consiglio d'Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi, istituendo anche apposito "Consiglio della Comunità", o organo similare, secondo norme da porsi con apposito regolamento.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione partecipa anche il Segretario-Direttore (o suo legittimo sostituto) che, oltre a curare la verbalizzazione delle stesse, deve esprimere sulle proposte di deliberazione il parere sotto il profilo della legittimità.

Il Consiglio d'Amministrazione può venir convocato, oltreché dal Presidente a norma del successivo art. 10, su richiesta di almeno due Consiglieri: la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Con apposito regolamento potrà venire disciplinata l'attività del Consiglio d'Amministrazione e quella dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - DECADENZA

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione e contestualmente verrà richiesta la relativa surrogazione.

Art. 9 - SCIoglimento del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente viene sciolto dalla Regione nei casi previsti dalla Legge.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene eletto dallo stesso Consiglio nel proprio seno e con scheda segreta, nella prima seduta, con il voto della maggioranza qualificata dei 4/5 dei membri componenti il Consiglio.

Nel caso di esito infruttuoso di tre votazioni, il Presidente viene eletto con la maggioranza relativa del Consiglio stesso.

Il Presidente rimane in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di dimissioni anticipate il Consiglio di Amministrazione provvede alla elezione di un nuovo Presidente con le stesse procedure previste al primo capoverso del presente articolo.

Il Presidente dimissionario resta confermato nella carica e nelle funzioni di Consigliere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione di atti con facoltà, al riguardo, di conferire incarichi, per funzioni e/o materie specifiche, ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione in conformità alle specifiche disposizioni legislative.

Per l'elezione dei Revisori dei Conti si procede con distinte votazioni, in relazione ai diversi requisiti che ciascun Revisore deve possedere.

I Revisori dei Conti scadono con lo scadere del Consiglio d'Amministrazione che li ha eletti. Restano comunque in carica fino a 45 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione e sono rieleggibili per non più di una volta.

Art. 12 - PERSONALE

Con apposito Regolamento organico verranno stabiliti i modi di nomina e la dotazione organica del personale dipendente al cui vertice è collocato un "segretario-direttore" con funzioni amministrative.

Il coordinamento, l'iniziativa e la vigilanza sull'operato del personale in materia socio-assistenziale è di competenza del "Coordinatore dei Servizi socio-assistenziali e sanitari", che risponde comunque al Segretario-Direttore.

Per esigenze cui non possa far fronte con personale dipendente, l'Ente potrà conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 13 - IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Il Segretario-Direttore adotta i provvedimenti necessari a garantire la gestione delle attività indicategli dal Consiglio d'Amministrazione e attribuitegli dalla legge e dallo statuto, nei limiti dell'inquadramento professionale allo stesso riservato.

Il Segretario-Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di

Amministrazione, esprime parere di legittimità sulle deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

La modalità di nomina, le funzioni e le eventuali indennità economiche sono disciplinate in dettaglio nell'apposito regolamento.

Art. 14 - ALBO DELL'ISTITUTO

Il Consiglio d'Amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da norme giuridiche o la cui pubblicazione venga disposta dal Consiglio d'Amministrazione.

All'Albo pretorio del Comune di Portogruaro saranno comunque pubblicati gli atti espressamente previsti per Legge.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del personale amministrativo e ne certifica, ove occorra, l'avvenuta pubblicazione.

Art. 15 - REGOLAMENTI

L'Ente oltre al Regolamento organico di cui al precedente art. 12 adotta i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione del decreto da parte della Direzione della Regione Veneto.

In attesa che vengano attuati i provvedimenti di adeguamento competenti al Comune di Portogruaro, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, le funzioni, la sua composizione e durata in carica si continueranno ad applicare le norme statutarie attualmente in vigore.

Il Presidente in carica continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

---oooOooo---

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 212 del 15.12.2000.
E Decreto Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n° 18 del 12 marzo 2001